NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Art. 8

Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: " 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5 e 5- bis, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.". L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' cosi' modificato:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5- bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione e' disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del provvedimento restrittivo della liberta' personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto o di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresi' ottenuto il nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta e' concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.";

b) nel comma 7, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5- bis";

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: "12- bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione. 12- ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo e' autorizzato a rientrare temporaneamente in

Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente.". Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - 1. Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorita' amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorita' le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 e' sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. 4. Il secondo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.". Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto il seguente: "3- bis. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5- bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.".

Versione in vigore dal 16 aprile 1993, non più in vigore dal 15 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove misure in materia di trattamento penitenziario
Estremi	Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-misure-in-materia-di-trattamento-penitenziario/art-8-norme-in-materia-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

espulsione-dei-cittadini-extracomunitari/versione/0